

Regolamento dei Comitati di Indirizzo (CI) dei Corsi di Studio (CdS) dell'Università degli Studi "Link Campus University"

Art. 1 - Definizione

1. Il Comitato di Indirizzo (di seguito CI) di un Corso di Studio (di seguito CdS) dell'Università degli Studi "Link Campus University" (di seguito Università) è un organismo eventuale formato da rappresentanti degli stakeholder che, in collaborazione con rappresentanti del CdS, ha il compito di favorire la integrazione e la coerenza fra domanda e offerta formativa, adeguando quest'ultima alle concrete esigenze culturali e professionali di un determinato ambito economico o territoriale.
2. Attraverso i componenti del CI esterni all'Università si ottiene di attivare relazioni con il mondo del lavoro (aziende, enti pubblici, associazioni imprenditoriali, organizzazioni professionali, etc.) ai fini della identificazione dei possibili sbocchi professionali e occupazionali per i laureati, dei contenuti formativi e dei risultati di apprendimento, anche soddisfacendo i requisiti posti dall'art. 11 del DM 270/04.

Art. 2 - Obiettivi e funzioni

1. L'istituzione di un CI finalizzato alla consultazione degli stakeholder consente ai CdS di predisporre percorsi formativi coerenti con i fabbisogni dei settori di riferimento e di utilizzare metodologie adeguate ad assicurare la qualità dell'offerta formativa. Il CI ha una funzione consultiva, sia nella fase di progettazione di nuovi CdS, sia nelle fasi di monitoraggio e revisione periodica di CdS già istituiti.
2. Più in dettaglio, il CI collabora con gli organi direttivi dell'Università per lo svolgimento delle seguenti attività:
 - a) analisi della domanda di formazione che proviene dal mondo del lavoro a livello locale, regionale e nazionale;
 - b) definizione dell'offerta formativa e degli obiettivi di apprendimento;
 - c) progettazione e gestione di attività di stage curricolari e post laurea;
 - d) valutazione dell'efficacia degli esiti occupazionali prodotti dal CdS e monitoraggio delle carriere post laurea, con funzioni anche propositive;
 - e) job placement anche contribuendo a identificare settori, aziende, opportunità per l'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro.

Art. 3 - Costituzione, composizione e durata

1. I membri del CI di un CdS sono nominati dal Direttore Generale dell'Università. Il CI è composto dal Coordinatore del CdS e da un numero di rappresentanti esterni non inferiori a tre in rappresentanza degli stakeholder. Il Programme Leader del CdS, se istituito, può essere nominato componente del CI.
2. I componenti permangono in carica per tre anni.

3. La direzione del CI è assunta dal Programme Leader del CdS, se presente, ovvero dal Coordinatore del CdS. In caso di Corsi strutturati in più curricula la direzione è assunta dal Coordinatore con un'anzianità nella carica maggiore.

Art. 4 - Convocazione e periodicità delle riunioni

1. Il CI si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del Direttore. Delle riunioni viene redatto un verbale.

Art. 5 - Eventuali oneri

1. L'istituzione del CI non comporta oneri e tutti gli incarichi sono assunti a titolo gratuito.

Art. 6 - Regolamento didattico dei CdS

1. Ciascun CdS disciplina il proprio CI all'interno di uno specifico articolo del Regolamento Didattico del CdS.

Art. 7 – Norme finali

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web dell'Università.

2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito web dell'Ateneo